

N.5025/2022 V.G.

Oggetto: istanza di conferma di misure protettive ex art.19 CCII

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza

Il Giudice designato,

letto il ricorso proposto da _____ (codice fiscale e p.iva
_____), con sede legale in _____ Milano,

premesso che la ricorrente ha presentato istanza di nomina dell'esperto per accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa alla CCIAA di Milano; che è stato nominato esperto il rag. _____, che ha accettato l'incarico; che l'istanza *de qua* e l'accettazione dell'esperto sono state pubblicate nel registro delle imprese in data 5.12.2022; che in pari data la ricorrente ha presentato a quest'ufficio istanza di conferma, integrata sul piano documentale in data 7.12.2022, ai sensi dell'art.19, co.1 CCII, sull'assunto che la sede statutaria è a Milano, ma che il COMI è a Lucca;

richiamato il proprio decreto in data 9.12.2022, con il quale, ritenuta la competenza dell'ufficio giudiziario adito, era fissata per il giorno 10.1.2023 udienza per l'audizione delle parti e dell'esperto;

rilevato che il ricorso e il decreto sono stati notificati nel termine assegnato ai primi 10 creditori per ammontare dei crediti, come risultanti dall'elenco allegato al ricorso (doc. 13), nonché ai creditori indicati negli elenchi delle procedure esecutive pendenti e dei procedimenti monitori (doc.21 e 22, allegati al ricorso); che hanno depositato memoria n.4 creditori e, precisamente _____ ;
_____ e _____ ; che i primi due creditori si sono opposti alla conferma, in subordine chiedendo che dalla conferma fosse esclusa l'azione esecutiva da loro proposta; che i rimanenti due creditori si sono invece dichiarati remissivi, ferme alcune contestazioni in ordine all'esatto ammontare del loro credito;

osservato che, come emerge dall'art.19. co.1, 4 e 6 CCII, in linea con le previsioni della direttiva UE 1023/2019 (considerando 32 e ss. e art.6), la funzione delle misure protettive del patrimonio è quella di consentire al debitore di beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva; che il sindacato richiesto all'autorità giudiziaria riguarda, fra l'altro, proprio la funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative; che tale sindacato implica un giudizio di bilanciamento tra contrapposti diritti: il diritto dei creditori, costituzionalmente tutelato (art.24 Cost., anche in relazione alle azioni esecutive e cautelari), da un lato, e il diritto del debitore/imprenditore (anch'esso costituzionalmente garantito (art.41 Cost.)), ad una soluzione della crisi, alternativa a quella liquidatoria, che consenta di preservare il "valore impresa", anche a tutela di interessi più generali (livelli occupazionali, economia generale);

considerato che nell'udienza del 10.1.2023 l'esperto ha riferito che le trattative con i creditori non sono ancora iniziate e che non ha avuto incontri con i creditori, fatta eccezione per il proprietario dell'immobile in cui è posta l'unità di Socciglia; che ha avuto incontri con due potenziali acquirenti di uno dei rami aziendali e che non ha ancora effettuato il test pratico previsto dal decreto ministeriale 28.9.2021, non avendo ancora i valori di liquidazione dei complessi aziendali;

osservato che il D.M. 28.9.2021 richiede l'esecuzione di un test pratico per la verifica di ragionevole perseguibilità del risanamento; che tale test va eseguito finanche quando non si disponga ancora di un piano d'impresa (Sez. I, § 1); che l'esperto, accettato l'incarico, deve convocare senza indugio l'imprenditore "per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa e che a tal fine deve svolgere la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile on line: se questo è stato allegato alla domanda, l'esperto lo esamina ed eventualmente lo corregge quando ne ravvisa l'esigenza; se non è stato già eseguito, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore (Sez.III, § 2);

osservato ancora che l'esperto ha accettato l'incarico in data 5.12.2022 e che l'udienza di conferma delle misure protettive è stata fissata ad oltre 30 giorni dalla data di deposito del ricorso proprio al fine di consentire al giudice designato (e ai creditori) di avere un'informazione adeguata sull'esito del test pratico e sullo stato delle trattative con i creditori e, quindi, di compiere, in maniera consapevole, quella operazione di bilanciamento tra contrapposti interessi richiesto dalla normativa di riferimento e dalla direttiva insolvency; che, invece, alla data dell'udienza, ovvero 36 giorni dopo la pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, è emerso che non è stato ancora eseguito il test pratico di risanamento e non è stata ancora iniziata dal debitore alcuna trattativa con i creditori, nemmeno con l'ausilio dell'esperto, e ciò, per un verso, in un contesto fattuale in cui: (a) sono pendenti da mesi plurime esecuzioni presso terzi (n.13) e mobiliari (n.3), uno sfratto per morosità (in fase esecutiva), relativo all'unità locale di

in procedimento cautelare ex art.700 cpc avente ad oggetto "la disalimentazione fisica del punto di riconsegna del gas naturale", nonché sono stati ottenuti nei confronti della ricorrente n.21 decreti ingiuntivi per importi vari (da poche migliaia di euro a centinaia di migliaia di euro); (b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente, come risulta dai documenti prodotti (v., in particolare, bilancio 2021), è gravemente compromessa *almeno* sin dall'anno 2021; e, per altro verso, in un contesto normativo in cui le parti sono chiamate a collaborare in buona fede e ad assumere *tempestivamente* le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'art.12 (v. art.4 CCII) e lo stesso esperto è chiamato a svolgere le propria attività in maniera sollecita e senza indugio (per tale motivo le disposizioni del CCII e/o del DM 28.9.2021 limitano gli incarichi agli esperti a non più di due contestualmente e richiedono che l'esperto nell'accettare l'incarico valuti la "sua disponibilità di tempo riguardo alla complessità e alle dimensioni dell'impresa e alla propria organizzazione");

osservato che i creditori che si sono opposti alla conferma della misura hanno stigmatizzato proprio l'assenza di informazioni adeguate e l'assenza di alcuna trattativa (v., in particolare, memoria del creditore _____);

considerato che in presenza degli elementi sopra indicati non è possibile per questo giudice verificare: (a) l'idoneità delle misure protettive richieste ad agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione posto che nessuna trattativa con i creditori, nemmeno con quelli più significativi, è stata iniziata o solo adombrata; (b) l'idoneità del percorso intrapreso a conseguire il risultato previsto dall'art.12, co.1 CCII;

ritenuto che la novità delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese di lite;

PQM

- revoca le misure protettive;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Il G.D.

Carmine Capozzi